



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. **GSP22104**

Data: **03/02/2023**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 28/01/2023 relativo all'incontro (22298) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Centro Sportivo Casate (CO) il 28/01/2023 tra Hockey Como U17 (285) e Hockey Pergine U17 (162).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Fruet Michele** (n. tessera 80401) della società A.s.d. Hockey Pergine 162 per violazione dell' Art. 9.3.3 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Zanati Francesco** (n. tessera 85128) della società A.s.d. Hockey Como 285 per violazione dell' Art. 9.3.3 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Mariani Riccardo** (n. tessera 608462) per violazione dell' Art. 15.5 del Codice delle Penalità.

Diffida inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Hockey Pergine (162)** ai sensi dell' Art. 23 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

Fruet Michele (n. tessera 80401): OMISSIS

Zanati Francesco (n. tessera 85128): OMISSIS

Mariani Riccardo (n. tessera 608462): OMISSIS

A.s.d. Hockey Pergine (162) : dal rapporto arbitrale emerge altresì che, terminata la rissa, alcuni giocatori della squadra ospite, uscendo dalla pista ghiacciata, si rivolgevano al pubblico presente sugli spalti, mimando gesti osceni e offensivi, con un atteggiamento altamente antisportivo. In seguito, il capitano della stessa squadra HC Pergine si scusava dell'accaduto con con gli Ufficiali di gara.

Ciò premesso, in assenza di identificazione dei singoli tesserati, autori delle descritte condotte antisportive, si ritiene oggettivamente responsabile, sotto il profilo disciplinare, la società di appartenenza, cui dev'essere comminata la sanzione della diffida, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia, con conseguente esplicito invito ad essa rivolto ad attivarsi nei confronti dei propri giocatori affinché detti fatti illeciti non abbiano più a ripetersi in futuro e con avvertimento che, in caso di reiterazione delle censurate condotte, verrà applicata una sanzione più grave.

E) Spese di procedura addebitate:



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2022-2023**

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Como (285).
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Pergine (162).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi